



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. 85 del 25/05/2016

Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 103/15 e atto di pignoramento n. 317/2016 emesso dal Tribunale di Bari- Ferrara Vito c/o Regione Puglia e pagamento spese legali pari a complessivi € 7.648,62 - Riconoscimento debito fuori bilancio



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza per somme relative a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente. Ai sensi del comma 4 dell'art. 73cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Con sentenza n. 103/15, contenzioso n. 579/14 tra Ferrara Vito c/o Regione Puglia, la Corte d'Appello di Lecce ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento delle spese legali per un totale di € 4.193,00 comprensivo di compensi (per il primo e il secondo grado di giudizio), spese, ed accessori in favore dell'Avv. Felicità Natalizi Zizzi;
- Con PEC del 01.04.2016, la Sezione Bilancio e Ragioneria inviava alla Sezione Ecologia- Servizio Attività Estrattive l'elenco dei sospesi di tesoreria (provvisori di uscita) conseguenti a provvedimenti esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria e documentazione attestante, oltre la succitata sentenza di Corte d'appello, altresì, l'atto di pignoramento n. 317/2016 emesso dal Tribunale di Bari, in data 29 febbraio 2016. La Sezione Bilancio e Ragioneria invitava, pertanto, a provvedere con ogni dovuta urgenza, per quanto di competenza, al pagamento di complessivi 7.648,62;
- la somma come da nota spese inoltrata dall'Avv. Natalizi Zizzi risulta, pertanto, essere pari a complessivi 7.648,62 Euro:
euro 6.396,14 per credito in precetto e costo notifica;
€ 185,14 per esborsi successivi;
€ 1094,34 per compensi procedura (€ 750), r.s.g. 15 %; per CAP ed IVA.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Ecologia.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente
(Dott. Domenico Santorsola)



Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118- emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 103/15 e
dell'atto di pignoramento n. 317/2016 - Ferrara Vito c/o Regione Puglia.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 103/15 e dall'atto di pignoramento n. 317/2016 - Ferrara Vito c/o Regione Puglia e pagamento spese legali pari a complessivi € 7.648,62 riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 cap.1318, previa variazione in diminuzione della missione 20 programma 1 titolo 1 cap. 1110090 "Fondo di riserva per partite potenziali" e contestuale variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della missione 1 programma 11 titolo 1 cap. 1318.

